

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista  
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale  
Marco Monaco Consulente aziendale

## Ai gentili Clienti Loro sedi

### Circolare n. 4/2026 – Legge di Bilancio 2026 / Definizione agevolata debiti fiscali e contributivi - Rottamazione dei ruoli Riapertura fino al 31.12.2023

Martedì 20 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-*quinquies* è stata introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023; il riferimento è, quindi, alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Si ricorda che il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di **qualsiasi sanzione amministrativa**, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

Differentemente delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-*quinquies* è circoscritta ai carichi derivanti:

- da **liquidazione automatica** (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e **controllo formale** (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge); pertanto, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale.

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori **decaduti dalle rottamazioni precedenti** e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-*quinquies*. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, Se al 30.09.2025 risultavano versate le rate inerenti alle pregresse rottamazioni non si può accedere alla “rottamazione-*quinquies*” e bisogna continuare ad onorare il pagamento delle rate del piano secondo le scadenze originarie.

#### Procedura per la richiesta di accesso alla “rottamazione-*quinquies*”

L’Agente della riscossione (AdE-R) fornisce informazioni **preventive sui carichi definibili**, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:

- accedendo all’**area riservata** (ad esempio con SPID) e cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta;
- in ogni caso, quindi anche **attraverso l’area pubblica** del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà trasmesso in un secondo momento, via mail, al debitore.

La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l'applicativo **messo a disposizione sul sito** di Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- presentando la domanda nell'area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
- invece, utilizzando l'area pubblica del sito, è possibile inserire nel form i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile».

Sono previsti campi per la domiciliazione, all'interno dei quali dovrebbe essere possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).

Il debitore può, altresì, **rottamare solo alcuni carichi** compresi nella medesima cartella di pagamento; qualora si rottamino solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.

Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
- i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73;
- il DURC può essere rilasciato;
- viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

## Modalità di pagamento dei debiti da “rottamazione-quinquies”

Presentata la domanda, entro il 30 giugno l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore la liquidazione delle somme ed entro il 31 luglio 2026 sarà necessario pagare tutte le somme o la prima rata.

Il pagamento, infatti, può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio oppure in un **massimo di 54 rate bimestrali**, spalmate tra il 2026 e il 2035:

- la prima, la seconda e la terza rata andranno pagate il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla 51<sup>a</sup>, le rate andranno pagate il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52<sup>a</sup> alla 54<sup>a</sup>, le rate andranno pagate il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 spettano gli interessi al tasso del 3% annuo.

## Cause di decadenza dalla “rottamazione-quinquies” ed effetti connessi

Come per le rottamazioni precedenti, sono previste **cause di decadenza dalla rottamazione**. In particolare, la “**rottamazione-quinquies**” decade se:

- non viene pagata l'unica rata,
- non vengono pagate due rate anche non consecutive del piano di dilazione
- oppure non viene pagata l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

L'omesso pagamento della prima rata dovrebbe consentire di mantenere i benefici della rottamazione.

Fermo restando quanto sopra, **non è prevista la tolleranza** nel ritardo dei **pagamenti per 5 giorni**.

Qualora si verificassero cause di decadenza, per effetto della stessa, riemergerebbe il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Sulla base di quanto pubblicato sul sito AdE, “*quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata*”.

E così, esemplificando, nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, altresì, che, **decaduta la rottamazione, non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo** ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73. Per tale motivo, è importante che i debitori siano ragionevolmente certi di poter onorare le rate da rottamazione, in quanto se si dovesse decadere non sarebbe più possibile riprendere le rate di piani in essere ante rottamazione, né ottenere un nuovo piano di dilazione.

Sulla scorta di quanto consentito per le precedenti rottamazioni, si ritiene che possa essere confermata la possibilità di presentare diverse domande di rottamazione, in modo da far sì che ogni domanda generi un distinto piano di dilazione, la cui decadenza non potrà compromettere gli altri.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Distinti saluti.

23 gennaio 2026

Studio Giuliano